



COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del 31/10/2014

Prot. n.

OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, patrocinio a favore di persone o Enti.

L'anno 2014 il giorno 31 del mese di **ottobre** alle ore 19:10 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta pubblica in 1 convocazione, convocato dal Sindaco nei modi e forme di legge.

PARERI art. 49, comma 1, TUEL Fatto l'appello risultano:

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 23.10.2014

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Daniela Rizzo

	Presente	Assente
1 VANTAGGIATO Graziano	X	
2 CAFARO Davide	X	
3 GERVASI Maria Grazia	X	
4 DURANTE Marco	X	
5 MENGOLI Dori	X	
6 RAMUNDO Lucia	X	
7 GIORDANO Antonio	X	
8 SCARDINO Luigi		X
9 CARACHINO Antonella		X
10 LUCHENA Maurizio	X	
11 NUZZACI Carlo	X	
12 CAGNAZZO Maria Teresa		X
13 RIPA Alessandra		X

Riscontrato il numero legale, il Sindaco-Presidente Graziano VANTAGGIATO dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fabio FERRARI.

IL SINDACO PRESIDENTE

introduce il terzo ed ultimo punto posto all'ordine del giorno e passa la parola all'assessore competente che relaziona in merito. Ciò secondo quanto si evince dal verbale allegato "B" alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Seguono alcuni interventi dei consiglieri presenti.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata:

- la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema normativo integrato di interventi e servizi sociali"
- La Legge Regionale n. 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia"
- Il D.lgs 109/1998: "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e successive modifiche ed integrazioni che prevede l'indicatore della Situazione Economica Equivalente per accedere alle prestazioni sociali agevolate.



CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/06/2000 veniva approvato il "Regolamento per la realizzazione e prestazioni di servizi in campo sociale", attualmente in vigore;
- con il Regolamento allegato al presente atto si intende disciplinare, in un quadro più avanzato e moderno di solidarietà sociale, gli interventi di assistenza economica, prevedendo elementi innovatori, quali gli interventi di solidarietà civica a favore delle persone singole e delle famiglie;
- che, nello specifico, gli interventi finanziari posti a carico del bilancio Comunale, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità, si distinguono in:

1) CONTRIBUTI

- a favore di enti, istituzioni, associazioni, comitati o altro organismo pubblico o privato, o soggetto promotore occasionale, che abbiano finalità culturali, religiose, scientifiche, artistiche, turistiche, sociali, ricreative, sportive e che esercitano, per statuto, la loro attività in ambito che coincida o comprenda quella del Comune.
- a favore di enti e associazioni pubbliche o private non aventi scopo di lucro che organizzano convegni, riunioni, mostre, rassegne che attengano a finalità comprese tra quelle elencate nel punto precedente.

2) SUSSIDI ASSISTENZIALI E AUSILI FINANZIARI

- a favore di quei cittadini o gruppi appartenenti alle categorie determinate dal D.P.R. n. 616/1977 che, in quanto tali, risultano destinatari, ope legis di benefici economico-finanziari finalizzati.
- a favore di cittadini singoli, nuclei familiari, o di convivenza che versino in condizione di bisogno, in dipendenza di stato di povertà, stato patologico o altra causa grave che determini comunque condizioni economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita oppure in stato di bisogno eccezionale tale da compromettere il bilancio familiare con riferimento al "minimo vitale".

I sussidi assistenziali ed ausili finanziari si distinguono in:

a) continuativi, ma non definiti, in presenza di situazioni di bisogno economico che si protraggono nel tempo determinate da malattia, disoccupazione involontaria o altra causa che impedisca l'esercizio di un'attività lavorativa;

b) straordinari, UNA TANTUM, tesi ad affrontare situazioni di emergenza in presenza di stato di bisogno determinato da cause eccezionali e/o impreviste che comportino per gli interessati, particolari oneri finanziari che possono compromettere il bilancio familiare, o le capacità di sostentamento del nucleo familiare di convivenza ;

3) ASSISTENZA PER L'ACCESSO E L'USO DEI SERVIZI IN PRESENZA DI STATO DI BISOGNO

Tale intervento è finalizzato:

- a sostenere la famiglia nelle spese necessarie per la fruizione dei servizi nella disponibilità dell'Ente (mensa, scuolabus, ecc);
- a garantire le funzioni familiari ai minori nei casi in cui i genitori si trovino transitoriamente impossibilitati ad assolvere i propri compiti verso i figli. Rientrano in tali interventi i ricoveri disposti con provvedimento del

COMUNE DI SOLETO

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, PATROCINIO A FAVORE DI PERSONE O ENTI.

CAPO I

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento detta, in esecuzione dell'art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici, enti privati.

Ai fini del presente regolamento:

- per sussidio ed ausilio finanziario si intendono le erogazioni continuative o straordinarie di tipo assistenziale, per garantire alle persone o ai gruppi il superamento di difficoltà materiali della vita.
- per vantaggio economico di qualsiasi genere si intende, in senso residuale, ogni altro intervento finanziario o economico del Comune a favore di terzi, non compreso nelle eccezioni precedenti.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Sotto il profilo del contenuto, gli interventi finanziari posti a carico del bilancio Comunale, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità, si distinguono in:

1) CONTRIBUTI

- a favore di enti, istituzioni, associazioni, comitati o altro organismo pubblico o privato, o soggetto promotore occasionale, che abbiano finalità culturali, religiose, scientifiche, artistiche, turistiche, sociali, ricreative,

sportive e che esercitano, per statuto, la loro attività in ambito che coincida o comprenda quella del Comune.

- a favore di enti e associazioni pubbliche o private non aventi scopo di lucro che organizzano convegni, riunioni, mostre, rassegne che attengano a finalità comprese tra quelle elencate nel punto precedente.

2) SUSSIDI ASSISTENZIALI E AUSILI FINANZIARI

- a favore di quei cittadini o gruppi appartenenti alle categorie determinate dal D.P.R. n. 616/1977 che, in quanto tali, risultano destinatari, ope legis di benefici economico-finanziari finalizzati.

- a favore di cittadini singoli, nuclei familiari, o di convivenza che versino in condizione di bisogno, in dipendenza di stato di povertà, stato patologico o altra causa grave che determini comunque condizioni economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita oppure in stato di bisogno eccezionale tale da compromettere il bilancio familiare con riferimento al "minimo vitale".

I sussidi assistenziali ed ausili finanziari si distinguono in:

a) continuativi, ma non definiti, in presenza di situazioni di bisogno economico che si

protraggono nel tempo, determinate da malattia, disoccupazione involontaria o altra causa che impedisca l'esercizio di un'attività lavorativa;

b) straordinari, UNA TANTUM, tesi ad affrontare situazioni di emergenza in presenza di stato di bisogno determinato da cause eccezionali e/o impreviste che comportino per gli interessati, particolari oneri finanziari che possono compromettere le capacità di sostentamento del nucleo familiare di convivenza ;

3) ASSISTENZA PER L'ACCESSO E L'USO DEI SERVIZI IN PRESENZA DI STATO DI BISOGNO

Tale intervento è finalizzato:

- a sostenere la famiglia nelle spese necessarie per la fruizione dei servizi nella disponibilità dell'Ente (mensa, scuolabus, ecc);

- a garantire le funzioni familiari ai minori nei casi in cui i genitori si trovino transitoriamente impossibilitati ad assolvere i propri compiti verso i figli. Rientrano in tali interventi i ricoveri disposti con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, in tal caso si prescinde dalle condizioni di bisogno economico con riserva per l'Amministrazione di rivalsa sui familiari;

4) ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO:

Con tale intervento si intende l'erogazione a favore di cittadini sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza privi d'occupazione ed abili al lavoro, di un assegno economico a fronte di una prestazione lavorativa in servizi civici;

4) INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE;

tale intervento è finalizzato:

- a garantire all'anziano solo, nonchè in stato di abbandono, l'assistenza necessaria, con possibilità di rivalsa sui congiunti obbligati per legge.

5) CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

di specifiche iniziative di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività; tale intervento è finalizzato a favorire iniziative di soggetti pubblici o privati, che per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, economiche e celebrative, siano ritenute meritevoli di sostegno.

ART. 3 - SOGGETTI ATTIVI

I soggetti giuridici, persone, enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro legittimati a rivolgere istanza per beneficiare di interventi finanziari a carico del bilancio Comunale, secondo la tipologia indicata nel precedente articolo, sono:

- 1) Gli enti, istituzioni, associazioni, comitati, o altro organismo pubblico o privato che abbiano finalità culturali, religiose, scientifiche, economiche, artistiche, turistiche, sociali, ricreative, sportive e che esercitano, per statuto, la loro attività in ambito che coincide o comprende quello del Comune.
- 2) Gli enti e associazioni pubbliche o private che organizzano convegni, riunioni, mostre, rassegne (o i promotori occasionali di tali iniziative) e ogni altra manifestazione che attenga alle finalità comprese tra quelle elencate nell'articolo precedente, lett. 5.
- 3) I singoli cittadini, o gruppi e comunità, che versino in condizioni di bisogno, in dipendenza di stato di povertà, stato patologico o altra causa grave.
- 4) I singoli cittadini, o gruppi, appartenenti alle categorie determinate del D.P.R. n. 616/1977 che, in quanto tali, risultano destinatari, ope legis, di benefici economico-finanziari finalizzati.



ART. 4 - PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione della sovvenzione o del contributo a carico del bilancio Comunale, consta delle seguenti fasi:

- 1) Istanza del richiedente;
- 2) Istruttoria da parte del funzionario responsabile;
- 3) Emanazione del provvedimento di erogazione.

Il termine entro il quale il provvedimento si deve concludere è stabilito in gg. trenta decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. In relazione a istanze urgenti e quando l'urgenza (comprovata da idonea documentazione) sia tale da non consentire indugio senza pregiudizio grave delle persone, il termine può essere abbreviato al tempo occorrente per le valutazioni istruttorie fondamentali, si dà consentire che gli effetti richiesti possano prodursi in tempo utile.

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Servizi Sociali.

Il dirigente dell'Unità organizzativa come sopra individuata assegna, di volta in volta, a se o ad altro dipendente dell'Ufficio, l'istruttoria della domanda.

Fino al momento in cui non sia intervenuta l'assegnazione di cui al comma precedente (o ove la stessa non venga effettuata) è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa di cui al precedente comma 3).

L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, o direttamente o a mezzo del servizio postale, ai soggetti richiedenti l'autorizzazione e, a richiesta, a chiunque altro vi abbia interesse.

Competente ad adottare il provvedimento finale di erogazione è la Giunta Comunale.

CAPO II

5. DOMANDA DI CONTRIBUTO E/O RICHIESTA DI PATROCINIO

I soggetti interessati alla concessione del patrocinio devono presentare apposita istanza indirizzata al Sindaco con congruo anticipo. La domanda va diretta al Sindaco del Comune e deve contenere:

- 1) Le generalità e le qualità del richiedente;
- 2) La firma del richiedente;
- 3) L'indicazione del numero di Codice Fiscale e il Comune di domicilio fiscale;
- 4) Motivata esposizione delle ragioni per cui si chiede la sovvenzione o il contributo; la domanda dev'essere corredata da :
 - Relazione illustrativa dell'attività programmata o delle iniziative che si intendono realizzare.
 - Copia autentica dello statuto dell'ente (o del Regolamento o di altro atto costitutivo), ove la domanda sia presentata da Associazione costituita.
 - Apposita dichiarazione d'impegno a presentare, dopo l'eventuale concessione e prima della erogazione, relazione illustrativa dell'attività svolta o della manifestazione organizzata, corredata da documentazione attinente le spese effettivamente sostenute.

6. SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO

Possono richiedere il patrocinio e/o il contributo dell'Amministrazione Comunale:

- enti, associazioni, comitati, fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio;
- altri organismi no profit
- soggetti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità locale;

- soggetti giuridici privati per iniziative divulgative, ludiche, di aggregazione, comunque non lucrative che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale;
- enti, associazioni, comitati o soggetti privati esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 7 ESCLUSIONI

1. Il patrocinio non viene concesso per iniziative e manifestazioni:

- promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto Comunale;
- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o che abbiano scopo di lucro salvo i casi previsti dall'art. 6 ultimo verso;
- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- che siano organizzate o promosse da partiti, organizzazioni o movimenti politici, comunque denominati, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il responsabile del procedimento, come individuato nel precedente art. 4, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- 1) Valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione finanziaria richiesta;
- 2) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari;
- 3) Chiede, se del caso, il rilascio di dichiarazione e/o la rettifica di dichiarazione o istanze erronee o incomplete;
- 4) Esperisce se necessario, accertamenti tecnici e ispezioni;
- 5) Chiede l'eventuale esibizione documentale che sia ritenuta necessaria.
- 6) Acquisisce i pareri ex art. 53 c.1° della Legge 142/90 e l'attestazione ex art. 55 c. 5°;
- 7) Trasmette gli atti all'Ufficio di Segreteria per l'adozione da parte della Giunta Comunale dell'eventuale provvedimento di concessione contributo ;
- 8) Cura le comunicazioni previste dall'art. 4 del presente regolamento.

ART.9 - IL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DI REIEZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO O DI PATROCINIO.

La Giunta Municipale, ricevuti gli atti istruttori, adotta il provvedimento di accoglimento della domanda di contributo e/o concessione patrocinio.

Il provvedimento della Giunta deve obbligatoriamente contenere i pareri ex art. 53 c.1° e l'attestazione ex art. 55 c.5° della legge 142/90, oltre alle seguenti indicazioni :

- 1) La motivazione del provvedimento (ex art. 3 c. 2° L. 241).
- 2) La presa d'atto che, prima della liquidazione del contributo concesso, da effettuare con separato provvedimento, il Responsabile del procedimento provvederà a richiedere all'ente beneficiario la dichiarazione di avvenuta manifestazione manifestazione , corredata della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta.

Art.10 BENEFICI CONNESSI AL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio comporta esclusivamente come beneficio diretto il diritto alla riduzione del 50% della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa.
2. Il conferimento del patrocinio non comporta automaticamente la concessione a titolo gratuito o a condizioni agevolate dell'utilizzo di immobili, beni o strutture di proprietà comunale, per i quali si disporrà con provvedimento giuntale.
3. Il conferimento del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla.

Art. 11 REVOCA DEL PATROCINIO

1. Il Sindaco può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere sull'immagine del Comune.
2. Qualora venga riscontrata difformità tra gli strumenti comunicativi autorizzati e quelli effettivamente utilizzati o venga riscontrata difformità tra le modalità di svolgimento dell'iniziativa valutate ai fini della concessione del patrocinio e quelle effettivamente realizzate, il Sindaco, oltre a revocare il patrocinio, contesterà il fatto al soggetto beneficiario che potrà eventualmente presentare le proprie motivazioni e/o controdeduzioni.
Valutate le stesse, il Sindaco potrà anche prevedere la preclusione della concessione allo stesso soggetto di altro patrocinio per un periodo di mesi 12 a far data dall'avvenuta contestazione.

Art. 12 RESPONSABILITA'

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
2. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, nè nei riguardi degli organizzatori, nè nei riguardi dei partecipanti e del pubblico, nè nei confronti di terzi.

CAPO III

DOMANDA SUSSIDI ASSISTENZIALI E AUSILI FINANZIARI E FRUIZIONE DI SERVIZI

ART. 13

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E REQUISITI DI ACCESSO

Gli aiuti economici sono rivolti ai soggetti di cui **all'art. 3 punto 3 e 4** del presente regolamento, residenti nel Comune di Soletto ed ai non residenti solo limitatamente al quadro normativo del domicilio di soccorso .

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. non devono essere titolari di alcuna risorsa economico-finanziaria (conto corrente, libretti di deposito, ecc), né di alcuna proprietà immobiliare escluso l'alloggio di residenza, semprechè adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;
2. devono essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia ISEE di € 7500,00; laddove il soggetto percepisca redditi esenti IRPEF, che pertanto non rientrano nella dichiarazione ISEE, gli stessi non devono superare l'importo di una pensione minima sociale
3. devono appartenere a una delle seguenti categorie sociali:

- anziani, di età pari o superiore a 65 anni;

- disabili fisici o psichici con una soglia di invalidità pari o superiore al 74%, salvo casi straordinari, qualora venga dimostrato che il grado di invalidità inferiore alla predetta soglia, non permetta di svolgere alcuna attività lavorativa;

- appartenenza a nuclei familiari fortemente disagiati, privi di sostegno parentale;

- soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

- Sono compresi tra i destinatari degli interventi di cui sopra anche i cittadini extracomunitari e comunitari, residenti nel Comune di Soletto, appartenenti ad una delle precedenti fasce indicate.

L'amministrazione comunale potrà estendere la concessione di contributi ai richiedenti che, pur non essendo in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1 e 2, del secondo comma del presente articolo, necessitino di aiuti economici nell'ambito di un progetto di intervento sociale, previa relazione dello stato di necessità proposto dall'Assistente sociale.

ART. 14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.

La richiesta di contributi deve essere presentata per iscritto dall'interessato o da un parente (art. 33 Codice Civile) presso l'Ufficio servizi sociali del Comune, corredata dalla Dichiarazione sostitutiva unica e dalla Attestazione ISEE, in corso di validità. Ai fini della verifica di alcuni requisiti d'accesso, il richiedente dovrà altresì produrre autocertificazione relativa allo stato di disoccupazione e/o il certificato di invalidità civile. L'Ufficio ha facoltà di richiedere ulteriori documenti, ad integrazione della istanza. L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta, sospende i termini di risposta.

Il termine del procedimento di erogazione del contributo è fissato in 30 giorni .

ART. 15

ISTRUTTORIA

L'entità del Contributo (continuativo o una tantum), viene determinato sulla base dell'ISEE e dell'eventuale percepimento di redditi esenti IRPEF (pensioni di guerra, Inail, Indennità di accompagnamento, sussidi continuativi erogati da altri Enti assistenziali, ecc...) e dell'entità del bisogno dichiarato dal richiedente ed accertato dall'organo competente.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di bisogno effettivo, ci si avvale dell'assistente sociale del Comune di Soletto o dell'Assistente Sociale dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina, all'uopo incaricata, che di volta in volta stabilirà gli strumenti professionali da utilizzare ai fini della valutazione del bisogno.

Il possesso dei requisiti di accesso agli aiuti economici (quali reddito, stato di disoccupazione, età anagrafica, invalidità), verrà accertato dal Responsabile dei Servizi Sociali o suo delegato, il quale predisporrà un progetto da sottoporre alla Commissione Servizi sociali.

Il contributo può essere erogato per consentire il pagamento delle bollette di energia elettrica, gas naturale e acqua. Può altresì essere erogato per consentire l'acquisto di generi alimentari e il rimborso di spese mediche e sanitarie. L'uso gratuito di servizi garantiti dall'Ente è relativo all'esenzione dal pagamento del ticket scuolabus, per il trasporto presso scuola dell'infanzia e primaria, e mensa presso la locale scuola dell'infanzia.

La Giunta delibera in ordine all'approvazione del progetto approvato dalla Commissione Servizi Sociali.

ART. 16

RICORSI

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente, entro 10 giorni dalla comunicazione, ha diritto a presentare ricorso, con istanza diretta al Sindaco e contenente i motivi del ricorso. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del ricorso, la Giunta Comunale si riunisce per decidere in merito.

ART. 17

ESITO DEL RICORSO

Nel caso in cui la Giunta ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

La decisione della Giunta Comunale sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

In caso di accoglimento, il Responsabile del Settore, dà attuazione al progetto di aiuto economico disposto dalla Giunta.

ART. 18

COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI

Il Consiglio Comunale nomina la Commissione Servizi Sociali con i seguenti compiti:

- a) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante in merito a progetti e programmi a predisporre da parte dell'ufficio competente e da approvarsi dalla Giunta Comunale.
- b) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante in merito ai ricorsi presentati al Sindaco.

La Commissione è composta da:

- a) il Responsabile del Settore o suo delegato;
- b) Assessore ai servizi sociali, delegato dal Sindaco, con funzioni di Presidente;
- c) due Consiglieri Comunali di maggioranza;
- d) un Consigliere Comunale di minoranza.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che l'ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione costituita dal Sindaco neo eletto o riconfermato.

La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Per la individuazione del reddito deve essere compresa ogni forma di entrata di tutti i componenti del nucleo familiare o di convivenza, in particolare:

- Reddito da lavoro dipendente di tutti i membri della famiglia comprensivi di assegni familiari e di aggiunte di famiglia;
- Reddito dal lavoro in proprio;
- Redditi derivanti da pensioni di qualsiasi genere (aggiungendovi la quota parte in dodicesimi della tredicesima mensilità);
- Eventuale assegno di accompagnamento;
- Beni di produzione destinati al consumo alimentare in proprio;
- Redditi da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa di abitazione) quali: affitti di case o terreni, reddito effettivo dei terreni o in sua assenza reddito agrario, interessi da capitale, premi di polizze e di assicurazioni, assegni di studio universitario o provvidenze analoghe di incentivo allo studio, eventuali altre entrate comunque disponibili per il nucleo;
- Reddito derivante da qualsiasi tipo di lavoro, come: collaborazione domestica, lavoro a domicilio, ecc.;

Per le persone occupate saltuariamente, si terrà conto delle effettive possibilità di lavoro in relazione alle varie categorie professionali.

Nel reddito vanno aggiunte tutte le prestazioni assistenziali note in denaro o in natura, erogate da enti pubblici o privati.

Non devono essere considerate prestazione con specifica destinazione (es. contributo per l'acquisto protesi, strumenti di lavoro, ecc.), in quanto esulano dall'assistenza economica di base.

In presenza di malattia dei componenti il nucleo familiare o altra causa di forza maggiore documentabile che si protrae nel tempo vanno scomputate dal reddito eventuali spese documentate sostenute.

ART. 20 - ORDINE DI PRIORITA' PER L'ESAME DELLE DOMANDE

In presenza di scarse risorse finanziarie in bilancio, saranno erogati gli interventi assistenziali secondo il seguente ordine di priorità:

1) nuclei familiari numerosi (per nucleo familiare numeroso si intende un nucleo composto da minimo n. 5 componenti) di cui facciano parte minori da 0 a 6 anni, con particolare riguardo ai nuclei orfanili privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;

- anziani soli, privi di reddito o titolari di pensione inferiore alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti (rientrano in questa forma di assistenza gli anziani che non hanno parenti tenuti per legge al loro mantenimento e in condizioni economiche tali da poterli mantenere);

2) Nuclei familiari numerosi di cui facciano parte minori da 6 a 14 anni con particolare riferimento ai nuclei orfanili privi di reddito o in situazioni economiche da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;

3) Nuclei familiari o persone singole con situazioni di malattia tali da compromettere il bilancio familiare;

4) Famiglie di detenuti o ex detenuti che si trovino alle condizioni di cui ai punti n. 1-2-5;

5) Nuclei familiari di cui facciano parte i minori devianti o in pericolo di devianza per interventi finalizzati al recupero dei minori stessi;

6) Nuclei familiari che presentano problemi di handicap di vario tipo dovuti a malattia o infortunio sul lavoro.

CAPO IV

ART. 21 ASSEGNO ECONOMICO DI SERVIZIO CIVICO

Per "Assegno economico di servizio civico" si intende l'erogazione a favore di cittadini sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza privi d'occupazione ed abili al lavoro, di un assegno economico a fronte di una prestazione lavorativa in servizi civici.

Richiedenti il servizio civico d'assistenza economica riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza che siano privi d'occupazione ed abili al lavoro potranno essere chiamati dall'Amministrazione Comunale a svolgere attività di Servizio Civico nei seguenti settori:

Le attività socio-assistenziali previste da espletare col Servizio Civico sono volte essenzialmente a rimuovere situazioni di disagio socio-ambientale che, per svariati motivi di carattere individuale, sociale e familiare, impediscono l'armonico sviluppo della persona umana.

Le attività da effettuare mediante il Servizio Civico sono:

- custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche,
- salvaguardia e manutenzione del verde pubblico,

- pulizia di uffici e immobili comunali,
- supporto mensa scolastica,
- pulizia del paese,
- servizio di sollievo a persone disabili o anziane (pulizie, compagnia e piccole commissioni, accompagnamento)

- ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale ai soggetti che sono chiamati ad espletarla.

L'assegnazione delle attività agli assistiti è effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali tenendo conto, fin dove possibile, delle esperienze lavorative degli stessi. L'accettazione da parte dell'interessato delle attività assegnate è requisito fondamentale per l'accesso al servizio stesso.

Detti incarichi che il Comune affiderà ai soggetti di cui al successivo art. 16 non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore del Paese, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA;

Per l'inserimento nelle attività di servizio Civico i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento del servizio verranno utilizzati gli appositi voucher (o buoni lavoro), previsti dall'attuale normativa in materia di lavoro, e rilasciati con le modalità meglio chiarite nelle circolari INPS, che saranno consegnati ai destinatari in numero proporzionale al monte ore assegnato, fermo restando che **l'attività massima mensile non potrà superare le 50 ore mensili, per massimo 150 ore in un trimestre, e comunque il periodo massimo saltuario ed occasionale non potrà superare le 200 ore nell'arco dell'anno solare;** in ogni caso, la Commissione Servizi Sociali provvederà a determinare l'ammontare mensile delle ore ai singoli richiedenti, tenendo conto della opportunità di agevolare – di trimestre in trimestre- il maggior numero di richiedenti in relazione alle possibilità finanziarie e relativi stanziamenti in bilancio;

La concessione dell'assegno economico ed il tipo di servizio sarà deliberata dalla Giunta Comunale, ad esito delle operazioni istruttorie necessarie, di cui ai successivi articoli, e dopo il parere espresso dalla Commissione Servizi Sociali, obbligatorio ma non vincolante

ART. 22. DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono accedere al Servizio i soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti nel Comune di Soletto e privi di occupazione, che versano in precarie condizioni economiche (verrà preso come riferimento l'ISEE, consentendo la partecipazione ai soggetti con ISEE pari o inferiore ad € 7500,00).

L'accesso al Servizio è consentito, nell'anno, a uno solo dei seguenti componenti il nucleo familiare:

- 1) Capo famiglia disoccupato
- 2) Donne con figli non coniugate o separate senza assegni alimentari, laddove sia dimostrato che non vi sia convivenza stabile;
- 3) Vedove senza pensione di reversibilità
- 4) Donne il cui coniuge è impossibilitato a svolgere attività lavorativa per malattia o per altre cause impedimenti (detenzione, invalidità grave, diversamente abili, ecc...),
- 5) Donne nubili disoccupate
- 6) Uomini celibi disoccupati
- 7) Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti, ex T.D. ecc...) ove non

diversamente assistiti.

8) soggetti diversamente abili, con grado di invalidità non superiore al 74%, previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle attività di servizio civico con il tipo di invalidità del soggetto richiedente.

Art. 23 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO.

Per essere inseriti nella graduatoria, i cittadini interessati, dovranno presentare all'Ufficio Servizi Sociali apposita istanza, redatta su modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Nell'istanza dovranno essere dichiarati:

- 1 - la composizione del nucleo familiare;
- 2 - lo stato di disoccupazione del capofamiglia e eventualmente degli altri componenti il nucleo familiare;
- 3 - la mancata presentazione di analoga istanza da parte di altri componenti il nucleo familiare del richiedente;
- 4- le capacità possedute e le esperienze lavorative maturate;
- 5- la disponibilità a prestare la propria opera in forma occasionale, consapevole che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato da far valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- certificato ISEE dell'anno precedente completo di dichiarazione sostitutiva unica;
- certificato medico attestante l'idoneità fisica a svolgere le attività di servizio civico di cui al presente Regolamento,
- eventuali ulteriori documenti anche a richiesta dell'Ufficio, atti a comprovare particolari condizioni di bisogno.

La graduatoria ha validità riferita al trimestre della sua redazione.

Art. 24. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio Servizi Sociali provvede, mediante costituzione di apposito gruppo di lavoro, all'esame delle istanze e alla formulazione / aggiornamento della graduatoria con cadenza trimestrale .

Il gruppo di lavoro sarà composto:

- * dal responsabile del Settore Servizi Sociali che la presiede,
- * da un Assistente sociale,
- * da un dipendente del Settore, addetto al servizio di che trattasi, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 25. CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata dall'Ufficio Servizi Sociali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- DISOCCUPAZIONE
- Per ogni componente il nucleo familiare

punti 5

• PROLE
- Per ogni figlio minore o maggiorenne se studente a carico punti 2

- Se trattasi di orfano o di minore con genitori separati divorziati punti 5

• CONIUGE

- Se il coniuge del richiedente non sia compreso nel nucleo familiare e non lo sostenga con assegni alimentari, o sia detenuto o agli arresti domiciliari, ovvero sia stato impossibilitato allo svolgimento di una attività lavorativa a causa di malattia contratta nell'arco dell'anno per la durata di almeno un bimestre ed ancora in atto al momento della presentazione della domanda punti 5

• REDDITO NUCLEO FAMILIARE

Per la determinazione del punteggio da attribuirsi si considera il valore dell'ISEE familiare. Il punteggio attribuito sarà assegnato secondo la tabella di seguito dettagliata:

ISEE FAMILIARE PIÙ EVENTUALI ULTERIORI REDDITI

- da € 0,00 a € 1.000,00	punti 5
- da € 1.000,01 a € 3.000,00	punti 3
- da € 3.000,01 a € 5.000,00	punti 2
- da € 5.000,01 a € 7500,00	punti 1

Qualora fossero presenti ulteriori redditi a qualunque titolo percepiti, oltre all'ISEE familiare saranno presi in considerazione anche questi ultimi. In tal caso gli ulteriori redditi saranno sommati all'ISEE Familiare e si procederà a sottrarre il seguente punteggio, in base al reddito esente dichiarato:

da € 0 a 5000,00	- 1 punto
da € 5000,01 a 7500,00	- 2 punti
da € 7500,01 a 11637,86 (riferito a due pensioni minime sociali- da aggiornare ogni anno)	- 3 punti
oltre € 11637,86	- 5 punti

Il reddito dell'ISEE familiare dovrà corrispondere a quello percepito dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

• SERVIZIO

- A chi non ha beneficiato del Servizio nell'anno precedente punti 1

A parità di punteggio sarà avviato al Servizio la persona che versa maggiormente in stato di bisogno, secondo una relazione redatta dell'Assistente sociale del Comune o dal Servizio Sociale Professionale dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina.

ART. 26 RINUNCIA

L'eventuale rinuncia allo svolgimento dei servizi da parte del richiedente, per cui la Giunta abbia provveduto a deliberare assenso, deve essere manifestata in forma scritta, fino al giorno prima dell'avvio delle attività assegnate, e, tranne che per gravi motivi documentati, comporta l'esclusione dal servizio anche per la restante parte dell'anno, nonché dall'erogazione di ulteriori forme di assistenza economica, a norma degli articoli precedenti

E' consentito essere riammessi solo se l'Assistente sociale del Comune, presenta nuova segnalazione motivata e documentata.

ART. 27 RECESSO

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati, possono, per giustificati motivi, recedere dall'incarico affidato, previa tempestiva comunicazione scritta, protocollata e inviata all'Ufficio Servizi Sociali che provvede alla sostituzione mediante scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui il recesso, in corso di svolgimento dell'attività, provenga da parte del beneficiario, si applicano le previsioni di cui al precedente articolo 20, fermo restando il pagamento delle ore lavorate sino al momento della protocollazione del recesso stesso.

ART. 28 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento mediante voucher, sarà effettuato mensilmente, dall'Ufficio Finanziario, in base alla determinazione di liquidazione adottata dall'Ufficio Servizi Sociali.

L'assegno corrisposto, è equiparato all'intervento di assistenza economica erogato a soggetti in stato di bisogno, essendo l'attività espletata, volta esclusivamente al reinserimento del cittadino nel tessuto sociale di appartenenza. Pertanto, si precisa che la fruizione dei voucher esclude, per il corrispondente periodo, l'accesso a qualsiasi altra forma di contributo, così come previsti dall'art.2, n. 2 lett. a, b, e c del presente regolamento.



CAPO V

INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERO ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE

ART. 29 DEFINIZIONE

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano o disabile in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di cittadini che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari.

ART. 30 FINALITA'

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire al cittadino anziano o disabile che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Il ricovero permanente di persone in strutture protette deve essere evitato in tutti i modi possibili, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

ART. 31 DESTINATARI

Destinatari del presente intervento sono anziani o disabili per i quali sia stata valutata la necessità di un inserimento in struttura.

La valutazione, sia per gli autosufficienti che per i non autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario, avviene all'interno della Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale. La UVMD definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui il cittadino con i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce e ove non esistano parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedervi.

Nei casi di trasferimento di residenza a seguito di inserimento in strutture di ricovero, l'eventuale intervento spetterà al Comune dell'ultima residenza anagrafica dell'interessato.

ART. 32 DOMANDA IN ISTRUTTORIA

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano, il disabile o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune, che deve indicare la retta da pagare, corredata:

dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni con relativa attestazione ISEE in corso di validità riferita al nucleo familiare anagrafico dell'anziano o del disabile e dei familiari tenuti agli alimenti;

dalla documentazione sanitaria, ove necessario, attestante il bisogno di ricovero ed eventuale valutazione multidisciplinare dell'Unità di Valutazione Geriatrica.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

ART. 33 RETTA A CARICO DELL'ANZIANO O DISABILE

Per la modalità di partecipazione al pagamento della retta, si calcola la quota da integrare tenendo conto della retta della struttura detratta della pensione dell'interessato e di eventuali altri redditi (una quota pari al 25% del trattamento minimo di pensione può essere lasciata per le spese personali).

L'anziano o il disabile è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- i beni mobili.

ART. 34 QUOTA PERSONALE

In caso di integrazione della retta il Comune provvede ad assicurare all'assistito una quota per minute spese personali stabilita e periodicamente aggiornata con apposita deliberazione della Giunta Comunale. La quota personale verrà versata direttamente alla struttura protetta e, in accordo con il Servizio Sociale, sarà gestita direttamente dall'utente, dai familiari o con modalità che verranno valutate caso per caso.

ART. 35 RECUPERO DEL CREDITO

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a Euro 5.000,00;

l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 36 CONCORSO DEI PARENTI OBBLIGATI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti e affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo vi si astengono, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria, verso il richiedente per garantirgli il ricovero.

Il soggetto beneficiario e i parenti tenuti agli alimenti, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito successiva al momento della domanda di assegnazione.

Art. 37 AMMISSIONE AL BENEFICIO

L'ammissione all'intervento di integrazione retta non potuta pagare dall'anziano o disabile e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti avviene con Deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'Assistente Sociale, verificata la consistenza del bilancio, con particolare a specifica previsione

con stanziamento sul relativo capitolo. L'intervento ha durata annuale ed è rinnovato con apposito atto, previa verifica del permanere dei requisiti socio-economici previsti dal presente regolamento.

ART. 38 RICORSI

In caso di mancata soddisfazione dell'istanza, ovvero di soddisfazione ritenuta inadeguata, il richiedente può formulare ricorso all'Amministrazione Comunale (o il Sindaco), entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, con istanza contenente i motivi del ricorso medesimo.

Entro 30 giorni dallo spirare del termine utile per il ricorso, l'Amministrazione Comunale (o il Sindaco), laddove ravvisi nel ricorso medesimo elementi tali da richiedere un ulteriore approfondimento, dispone in tal senso, dandone mandato al Servizio Sociale Comunale.

Quest'ultimo, entro 30 gg. Successivi al conferimento del mandato, effettuato l'approfondimento richiesto, formula all'Amministrazione Comunale (o al Sindaco) una proposta di modifica o di conferma dell'assegnazione effettuata, su cui deve pronunciarsi, nella prima seduta utile, la Giunta Comunale.

La decisione della Giunta sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

di legge

di legge

COMUNE DI SOLETO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 OTTOBRE 2014

PUNTO 3 O.D.G.

Approvazione nuovo regolamento per la determinazione dei criteri in modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, patrocini a favore di persone e enti.

SINDACO – Questo l'abbiamo già discusso sia in commissione servizi sociali sia in conferenza di capigruppo. Io do la parola ora all'assessore Durante affinché evidenzi per i presenti i maggiori cambiamenti.

ASSESSORE DURANTE – Solo due parole. Questa è la riproposizione di un regolamento già esistente con l'introduzione di un elemento fondamentale che i qui presenti amministratori di maggioranza e minoranza già conoscono in quanto questo regolamento è già passato dalla commissione servizi sociali e dalla commissione dei capigruppo. Per chi è qui presente portiamo a conoscenza che questo è il regolamento già esistente, però si è aggiunto un elemento fondamentale che è quello dell'assegno economico per il servizio civico. È un elemento che noi abbiamo ritenuto fondamentale introdurre perché abbiamo voluto ridare un po' di dignità alla persona, al cittadino soletano, però fino a ora l'istanza di richiesta di contributo era solo un'elargizione, un contributo per il pagamento della bolletta della luce, del gas, dell'acqua o per sopperire alle spese mediche. Questo rimarrà, ma l'elemento nuovo è l'assegno economico del servizio civico che verrà elargito ai cittadini soletani che entreranno in graduatoria a fronte di una prestazione in servizi civici. In pratica di che cosa si tratta? Sono state stabilite delle somme. Abbiamo parlato di 10.000 euro nel bilancio comunale destinati a questi assegni. I cittadini di Soletto con determinate caratteristiche, nel momento in cui entrerà in vigore e si faranno dei manifesti dove si specificheranno tutte le modalità, tutte le caratteristiche che ogni soggetto deve avere per poter entrare a far parte di questa graduatoria. Si tratta di questo, noi come Comune possiamo garantire 50 ore mensili a ogni cittadino che entrerà a far parte di questa graduatoria con il sistema dei vaucher. È un sistema di lavoro occasionale. 50 ore mensili per un massimo di 150 ore per tre mesi e nell'anno 200 ore totali. Speriamo che a aderire saranno in pochi, nel senso che la situazione economica dei soletani così sarà migliorata. Questo penso che sia un'utopia stando alle esigenze che tutti i giorni le persone hanno.

Nel momento in cui si farà domanda verrà elaborata questa graduatoria. Saranno gli uffici del segretariato sociale, i funzionari, a formarla. E noi cercheremo di garantire a più persone di poter usufruire di questi assegni circolari, quindi non sempre le stesse persone, ma cercheremo di garantire a parecchie persone questo assegno economico. Questo per dare dignità all'individuo. Nel momento in cui elargiamo un contributo sembra andiamo a fare elemosina alle persone, quindi da questo punto di vista abbiamo voluto inserire questo elemento. Tutto il resto rimane come era.

CONSIGLIERE LUCHENA – Per quanto riguarda questo discorso non c'è niente da dire. È chiaro che dà dignità alle persone, è la cosa più importante. Qui abbiamo visto che sono elencati i tipi di impegno. Credo che sia una cosa interessante se verrà gestita in maniera equa e valutando le necessità dei vari individui, famiglie e persone che ne faranno richiesta. Io solo un chiarimento vorrei avere per quanto riguarda la retta che viene pagata per l'anziano che ha necessità di ricovero presso strutture protette. Il Comune integra una somma, la somma rimanente in base a quanto deve dare il ricoverato alla struttura. Pagina 33, cosa significa? È

giusto che se ha una pensione il Comune integri la quota mancante per pagare, ma se l'anziano ha degli immobili lui deve garantire tramite l'immobile il pagamento della retta?

SINDACO – No, l'anziano o il disabile è tenuto a pagare la retta di ricovero. Il patrimonio immobiliare... il Comune anticipa le somme, però di fatto si rivarrà nei confronti non dell'anziano ma dei cosiddetti parenti. Nel momento in cui dovesse venire a mancare è chiaro che gli eredi andrebbero a ereditare l'immobile, di conseguenza erediterebbero anche l'obbligo della retta.

CONSIGLIERE LUCHENA – Questo è un discorso che torna utile al Comune. Non c'è il rapporto con la struttura. Poi per quanto riguarda i criteri della scelta delle strutture protette come verranno fatti? Qui mi sembra di non aver visto... Cercare di trovare la struttura che costa meno.

SINDACO – Quella che costa meno e quella più adeguata alle esigenze. I servizi sociali devono individuare le strutture adatte all'anziano. È chiaro che se parliamo di un anziano che ha gravi problemi di salute dovrà andare in una casa protetta dove ci siano...

CONSIGLIERE LUCHENA – Certo, è chiaro, però a parità di condizioni credo che debba essere scelta quella che costa meno per il Comune.

SINDACO – Questo è poco ma è sicuro. Questo è il principio base sull'individuazione di ogni cosa, però è chiaro pure che non necessariamente il canone o la retta non è subordinata ai servizi che vengono richiesti. Ci potrebbe essere una casa protetta con un prezzo irrisorio e il servizio nei confronti dell'anziano è... Poi è chiaro che sarà cura dei servizi sociali andare a individuare...

CONSIGLIERE LUCHENA – Ovvio ovvio.

SINDACO – Giusto per ribadire un'altra cosa, c'è anche un'ulteriore novità attinente all'assegno dei servizi civici. Il più delle volte succede che dato che vengono perimetrati sull'Isee che cosa accade? Che l'Isee ha validità un anno. Nel momento in cui si fanno le istanze si deve tener conto dell'Isee dell'anno precedente. E è una stortura, perché il lavoratore che l'anno prima aveva un reddito e per un caso fortuito non ce l'ha più l'anno dopo, paradossalmente nell'andare a presentare l'istanza lui risulta essere una persona agiata. In questo regolamento abbiamo previsto anche quel caso, cioè nel momento una persona si dovesse venire a trovare in serie difficoltà perché ha perso il posto di lavoro e quindi l'unico reddito che poteva avere, oggi verrà tenuto in conto non più la condizione economica mediante l'Isee ma quella effettiva. Questa è la novità a questo regolamento perché si terrà conto della situazione nel momento in cui il bisognoso farà la sua domanda e non si terrà conto invece della situazione degli anni precedenti. Questa è una novità molto importante perché ci darà la possibilità di aiutare chi ha bisogno e chi si nascondeva. Perché c'è gente che non ha l'Isee e quindi stava sempre avanti e c'era gente che il mese prima lavorava e il mese dopo no.

CONSIGLIERE LUCHENA – Vale anche il contrario.

SINDACO – È chiaro.

CONSIGLIERE LUCHENA – Ovviamente ci dovranno essere i controlli.

SINDACO – Mentre l'Isee dura un anno e viene rilasciato da enti che lo certificano, il lavoratore che si trova in stato di disoccupazione e in stato di bisogno perché gli è scaduto il contratto, perché ha chiuso l'azienda... Lo può provare con i documenti.

Se non ci sono altri interventi votiamo. Chi è favorevole?

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti

SINDACO – Per l'immediata esecutività.

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti

SINDACO – Il Consiglio è sciolto.

Verbale redatto da:


Scripta Manent

Scripta Manent s.n.c. di Carratta A. & Maffei A. – GALATINA
Tel. e Fax 0833/599533 - Cell. 339/6102962 (Antonella) – 338/7440676 (Alessandra)

Tribunale per i Minorenni, in tal caso si prescinde dalle condizioni di bisogno economico con riserva per l'Amministrazione di rivalsa sui familiari;

4) ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO:

Con tale intervento si intende l'erogazione a favore di cittadini sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza privi d'occupazione ed abili al lavoro, di un assegno economico a fronte di una prestazione lavorativa in servizi civici;

5) INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI e DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE;

tale intervento è finalizzato:

- a garantire all'anziano o disabile solo, nonché in stato di abbandono, l'assistenza necessaria, con possibilità di rivalsa sui congiunti obbligati per legge.

6) CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

- per specifiche iniziative di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività; tale intervento è finalizzato a favorire iniziative di soggetti pubblici o privati, che per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, economiche e celebrative, siano ritenute meritevoli di sostegno.

RITENUTO

Di stabilire che il Regolamento allegato al presente atto entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione e sostituisce integralmente il Regolamento degli interventi economici approvato con approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/2000, come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 2007;

DATO ATTO:

che lo schema di Regolamento è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare Servizi Sociali e dei Capigruppi Consiliari;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 TUEL

Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, patrocinio a favore di persone o enti (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale allegato sub A);
2. **Di stabilire** che il Regolamento allegato al presente atto entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione e sostituisce integralmente il Regolamento degli interventi economici approvato con approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23/2000 del 29/06/2000 come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 18/2007;

Con successiva apposita votazione, unanime e favorevole, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. N° 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Graziano VANTAGGIATO

Segretario Generale
Dott. Fabio FERRARI

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'albo pretorio on line del Comune il ¹¹⁻¹¹⁻¹⁴ per restarvi gg. ¹⁵ consecutivi.

Soletto, li 11.11.14

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio FERRARI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo n. 267/2000).
 Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo n. 267/2000).

Soletto, li 11.11.14

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio FERRARI